

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2017, n. 10-4755

**IPAB - Asilo Infantile "Bosia Garezz" con sede in Asti, frazione Sessant. Estinzione.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'IPAB – Asilo Infantile “Bosia Garezz” con sede in Asti, frazione Sessant, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890 ed eretta in Ente Morale con R.D. in data 30/11/1911, ha lo scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, *"di fornire assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quella anziana."*

Con D.G.R. n. 38-11686 del 29/06/2009 la Giunta deliberava lo scioglimento del C.d.A dell'IPAB e la contestuale nomina del Commissario Straordinario della stessa a causa delle difficoltà di natura amministrativo gestionale; l'incarico del suddetto Commissario è stato prorogato con successive DD.G.R. fino al 30/06/2016. Si precisa che l'immobile, sede istituzionale dell'IPAB, è oggetto di contratto di comodato d'uso formalizzato nel 2007 tra l'IPAB stessa e l'AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) con durata di 19 anni e 6 mesi decorrenti dalla stipulazione.

L'Amministrazione regionale, con nota n. 8481 del 21/03/2016, in considerazione del fatto che l'Ente da oltre 20 anni non svolge più attività riconducibili alle proprie finalità istituzionali, non esistono i presupposti per una ripresa delle stesse e l'Ente medesimo non è economicamente autosufficiente, invitava il Comune di Asti e le II.PP.A.B. “Casa di Riposo della Città di Asti” con sede in Asti e “Opera Pia Tellini” di Asti ad esprimere, entro 60 gg., le proprie considerazioni in merito all'estinzione dell'Asilo Infantile e, in particolare, a manifestare l'eventuale interesse ad accettare la devoluzione dell'intero patrimonio dello stesso, vincolato a servizi socio assistenziali; infatti, la prassi regionale in materia, sulla base dell'interpretazione combinata dell'art. 70 della L. n. 6972/1890, dell'art. 31 del codice civile e dell'art. 5, comma 4, del D. lgs. n. 207/2001, prevede che la devoluzione del patrimonio dell'IPAB estinguenda, vincolato all'utilizzo per funzioni socio-assistenziali, sia effettuata a favore del Comune sede della medesima, oppure a favore di un'altra IPAB afferente al medesimo territorio oppure, da ultimo, a favore di altri enti, pubblici o privati, che perseguano fini analoghi.

Entro il termine sopraindicato, solo il Commissario dell'IPAB - Casa di Riposo della Città di Asti nominato con D.G.R. n. 12-2964 del 29/02/2016, tuttora in carica, si è pronunciato con nota n. 1388 avanzata in data 16/05/2016; in questa, infatti, ha espresso la disponibilità della Casa di Riposo ad accettare la devoluzione del patrimonio dell'estinguenda IPAB – Asilo Infantile “Bosia Garezz”, con vincolo di destinazione socio-assistenziale.

Con nota avanzata il 29/06/2016, il Commissario dell'Asilo Infantile presentava istanza di estinzione del medesimo e con deliberazione adottata il giorno stesso, nel dare atto che l'Asilo ormai da molti anni non persegue più le proprie finalità statutarie ed è privo di personale dipendente, ne proponeva l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio all'IPAB – Casa di Riposo della Città di Asti, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Commissario dell'IPAB - Casa di Riposo della Città di Asti, con provvedimento n. 44 assunto il 20/09/2016, esprimeva parere favorevole all'estinzione e deliberava di accettare il patrimonio dell'Asilo Infantile “Bosia Garezz” di Asti, frazione Sessant, nel rispetto del vincolo

sopraindicato, alla condizione che entro sei mesi sia perfezionata la pratica di agibilità dell'immobile stesso da parte dell'AGESCI.

Successivamente il suddetto Commissario, con deliberazione n. 13 adottata in data 03/03/2017, dava atto del superamento, a seguito del perfezionamento della pratica di cui sopra, della sopracitata condizione che, di fatto, impediva l'estinzione dell'Asilo Infantile.

Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:

#### BENI IMMOBILI

- Fabbricato sito in Asti, frazione Sessant, Via Bosio n. 15, catastalmente individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Asti al Foglio 8, Particella 177, sub nn. 5-6-7-8-9, Categoria A/3. Valore €233.098,00.
- Terreno pertinenziale. Valore €3.727,00.

#### BENI MOBILI

Conto presso la Cassa di Risparmio di Asti, IBAN n. IT03D0608510316000000007249, con un saldo attivo, al 31/03/2016, di €307,88.

Per i motivi esposti, considerato che l'Istituto non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'IPAB l'impossibilità di raggiungere i propri scopi; si ritiene altresì di devolvere i beni alla Casa di Riposo della Città di Asti che ha espresso la propria volontà successoria.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;  
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;  
visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;  
visto il D.P.R. n. 9/1972;  
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;  
visto il D.lgs. n. 207/2001;  
vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

l'estinzione dell'IPAB – Asilo Infantile “Bosia Garezz” con sede in Asti, frazione Sessant, ed il trasferimento del patrimonio, eventuali passività incluse, all'IPAB - Casa di Riposo della Città di

Asti, con sede in Asti, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Legale Rappresentante dell'Ente destinatario, in esecuzione del presente provvedimento, è incaricato di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni alla Casa di Riposo della Città di Asti con sede in Asti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)